



## COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, 17 – 38027 MALE' (TN)  
Tel. 0463/901103 – Fax. 0463/901116  
Cod. Fisc. 00378700223

SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI  
E-MAIL [segreteria@comunemale.it](mailto:segreteria@comunemale.it)

**COPIA**

**SETTORE SEGRETERIA ED AFFARI GENERALI**

### **ATTO DI DETERMINAZIONE**

**N. 92/SEG DEL 15.11.2013**

\* \* \* \* \*

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI A SVOLGERE SERVIZIO DI REPERIBILITA' DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2013 - 2014.**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ricordato come nell'organico del Comune di Malè sono previste fra l'altro le figure di quattro operai, di cui due specializzati, uno polivalente e uno qualificato, i quali hanno, tra le varie mansioni previste, il compito di svolgere il servizio di manutenzione e pulizia delle strade comunali e di sgombero neve, con guida degli automezzi comunali adibiti a tale scopo, nonché di manutenzione della fognatura e dell'acquedotto comunale.

Evidenziato come da questa attività derivi un notevole risparmio per il Comune, oltre che una maggiore efficienza e puntualità del servizio considerato che, essendo Malè un paese particolarmente trafficato soprattutto nella stagione invernale, ove è notevole la presenza turistica, è

000092.DOC

indispensabile mantenere le strade perfettamente in ordine, sgombre dalla neve e sicure, mediante spargimento di sale deghiacciante e apposita ghiaia, nonché eseguire interventi alla fognatura e all'acquedotto comunale.

Dato atto dell'importanza di tali servizi e fatto presente che, soprattutto durante la stagione invernale, è necessario che vi sia la disponibilità continua di almeno due operai comunali, in modo da garantire il servizio sia di sgombro neve che di insabbiatura delle strade, anche durante la notte ed i giorni festivi.

Considerato che l'Amministrazione ha valutato attentamente il problema, cercando una soluzione che da un lato garantisca la sicurezza della viabilità, e l'efficienza degli impianti fognari e dell'acquedotto, e dall'altro rispetti quanto previsto negli articoli del Regolamento Organico del personale dipendente.

Considerato che le possibili soluzioni prospettate per garantire la continuità di detti fondamentali servizi, quali ad esempio l'assunzione di altre figure professionali, comportano enormi oneri per l'Amministrazione, mentre il non garantire prontamente lo sgombro delle strade in caso di nevicate, e il funzionamento della fognatura e dell'acquedotto in caso di improvvise rotture comporterebbe notevoli pericoli alla viabilità, nonché disservizi sia per la popolazione residente sia per i numerosi turisti che il paese ospita nei mesi invernali ed estivi.

Ritenuto che l'unica soluzione percorribile per far fronte ad eventuali esigenze di prestazioni lavorative necessarie a garantire i servizi citati, sia l'autorizzare dei quattro operai e dell'idraulico comunale a svolgere durante il periodo invernale il servizio di reperibilità durante i giorni di sabato e domenica ed eventuali altri festivi, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 21 del vigente regolamento organico, che prevede "La Giunta comunale (alias Responsabile del servizio), per particolari esigenze di istituto, predetermina le aree di pronto intervento per le quali si renda necessario il servizio di pronta reperibilità al quale sono comandati, a turno, i dipendenti addetti ai relativi servizi. In caso di chiamata l'interessato dovrà, di norma, raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti".

Richiamato, l'art. 17 del C.C.P.L. 2006-2009, sottoscritto in data 22.09.2008, relativamente al quale è stato assunto provvedimento di presa d'atto n. 196 dd. 06.10.2008, riguardante la reperibilità del personale dipendente a partire dall'01/01/2009, il quale prevede che la reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente sul luogo di lavoro in caso di chiamata. I turni di reperibilità non possono, di norma, superare la durata settimanale per ciascun dipendente, fermo restando l'obbligo dell'avvicendamento del personale addetto ai turni stessi.

Osservato che, il comma 4 dello stesso stabilisce testualmente: "Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità – di norma per non più di sette giornate al mese e di due fine settimana - compete un'indennità oraria di € 1,30. L'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Il turno di reperibilità ha durata non inferiore alle 12 ore. La frazionabilità in misura inferiore alle 12 ore è ammessa solo nei confronti dei dipendenti che sostituiscono personale assente inserito nei turni di reperibilità.". Il comma 5 stabilisce inoltre che qualora il dipendente svolga nell'anno un numero di ore retribuite in turni in reperibilità superiore a 504, la misura dell'indennità di reperibilità sopra indicata, è maggiorata del 25% a partire dalle ore successive.

Considerato che alla luce dell'articolo sopra menzionato risulta che i singoli turni di reperibilità non possono, di norma, avere durata continuativa superiore a sette giorni, e comunque ciascun dipendente potrà essere chiamato a prestare uno o più turni per non più di sette giorni al

mele, il che comporta enormi difficoltà organizzative, se si considera che durante il periodo invernale, in caso di nevicate, è necessario l'intervento congiunto di due operai.

Sentita altresì la disponibilità degli operai comunali interessati e anche dell'idraulico comunale cui affidare servizi di reperibilità, soggetti che si sono dichiarati favorevoli a detta soluzione, avendo tra l'altro confermato l'interesse ad iniziare subito il servizio.

Fatto presente che attualmente la durata delle prestazioni lavorative viene accertata mediante apposito strumento di rilevazione automatizzata;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPREg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo statuto comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 26 dd. 22.06.2007.

Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 26.02.2001.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 e triennale 2013-2015.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 36 del 02.04.2013, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio 2013 ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

## **D E T E R M I N A**

1. Di autorizzare, per quanto espresso in premessa, i dipendenti comunali Angeli Giuseppe, Marinelli Elio, Pedrotti Franco e Magnoni Fabio a svolgere, nei mesi invernali (periodo 23.11.2013 – 30.03.2014), il servizio di reperibilità per un periodo non superiore a giorni sette per ciascun mese, al fine di garantire il servizio di sgombero neve e di insabbiatura delle strade comunali così come qualsiasi altro intervento di emergenza che si renda necessario durante le giornate di sabato e domenica, così come in altre giornate festive, dando atto che tale servizio comporta l'intervento congiunto di due operai.
2. Di dare atto altresì che ai suddetti dipendenti viene corrisposto il compenso di reperibilità, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 17 del C.C.P.L. sottoscritto in data 22.09.2008.
3. Di provvedere a far fronte alle eventuali esigenze di prestazioni lavorative straordinarie necessarie a garantire i servizi in reperibilità nel rispetto dei limiti individuali già autorizzati.
4. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento in presunti Euro 3.200,00.-, al capitolo 8112 – articolo 11 – codice di bilancio 1080101 - del bilancio pluriennale 2013 – 2015 esercizio 2014.
5. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m

6. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
7. Di dare atto che la presente determina:
  - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di attestazione della copertura finanziaria della prestazione in oggetto;
  - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente;
  - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Segreteria e Affari Generali.

Malè lì, 15.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
*F.to - dott. Giorgio Osele -*

---

Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal DPREg 01.02.2005 n. 4/L.

<b>Capitolo</b>	<b>8112</b>	<b>Codice articolo</b>	<b>11</b>	<b>Codice bilancio</b>	<b>1080101</b>
<b>Impegno contabile</b>	<b>n. 23/2014</b>				

Malè lì, 22.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
*F.to - Adriana Paternoster -*

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale  
dott. Giorgio Osele

---